

5.9.2018

A8-0245/166

Emendamento 166
Jean-Marie Cavada
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Axel Voss
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Taluni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare pubblico accesso a contenuti o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti. La definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere i prestatori di servizi della società dell'informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili o trasmettere contenuti protetti dal diritto d'autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, ottimizzando i contenuti senza limitarsi ad ospitarli soltanto, promuovendo tra l'altro la visualizzazione mirata, l'attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere o di altro materiale caricati, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, e che, di conseguenza, operano in maniera attiva. La definizione di "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva non dovrebbe riguardare i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online, né i prestatori di servizi online laddove i contenuti vengano

AM\1162321IT.docx

PE624.050v01-00

caricati con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, quali ad esempio i repertori scientifici o educativi. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non offrono accesso diretto al pubblico, software open source per lo sviluppo di piattaforme e mercati online la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio online di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.

Or. en

5.9.2018

A8-0245/167

Emendamento 167

Jean-Marie Cavada

a nome del gruppo ALDE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) *Qualora* i prestatori di servizi *della società dell'informazione memorizzano e danno pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*³⁴.

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per

Emendamento

(38) I prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e pertanto sono responsabili dei loro contenuti. In conseguenza del loro ruolo attivo, essi dovrebbero concludere accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti che ne fanno richiesta. Non possono quindi beneficiare dell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE*³⁴ *per quanto concerne gli atti pertinenti al diritto d'autore.*

La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non dovrebbe essere estesa ai collegamenti ipertestuali con riguardo alle pubblicazioni di carattere giornalistico quali definite nella presente direttiva.

Il titolare dei diritti non dovrebbe essere obbligato a concludere accordi di licenza.

AM\1162321IT.docx

PE624.050v01-00

garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

In caso di conclusione di accordi di licenza, questi ultimi dovrebbero riguardare, nella stessa misura e portata, anche la responsabilità degli utenti che agiscono a titolo non commerciale.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione delle opere o di altro materiale caricati dai loro utenti. Tali misure possono assumere forme diverse, coinvolgendo e/o combinando la verifica umana e tecnologie efficaci.

In mancanza di accordi con i titolari dei diritti, è altresì ragionevole attendersi che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online procedano alla rapida rimozione o adottino misure adeguate e proporzionate volte a rendere non disponibili su tali servizi opere o altro materiale che violano il diritto d'autore o i diritti connessi o altro materiale identificato dai titolari dei diritti. Tali misure non dovrebbero tuttavia comportare l'indisponibilità di opere o altro materiale, caricati dagli utenti, che non violano i diritti. Le misure adottate in applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere applicate oltre i parametri/criteri definiti in cooperazione con i titolari dei diritti. I titolari dei diritti dovrebbero essere responsabili di eventuali abusi e dell'uso ingiustificato delle misure adottate in applicazione della presente direttiva.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

Or. en

Emendamento 168**Jean-Marie Cavada**

a nome del gruppo ALDE

Relazione**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 39***Testo della Commissione*

(39) La *collaborazione* tra i prestatori di servizi *della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti* e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle *tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti*. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi *i dati necessari* per l'individuazione dei loro contenuti, *mentre* i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le *tecnologie* utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. *I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti*. Tali *tecnologie* dovrebbero inoltre *consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo*.

Emendamento

(39) La *cooperazione* tra i prestatori di servizi di *condivisione di contenuti online* e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle *misure*. *Nello specifico, in sede di applicazione delle misure*, i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online le pertinenti informazioni necessarie* per l'individuazione dei loro contenuti. I prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le *misure* utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. *Per evitare oneri eccessivi a carico delle start-up e delle PMI, le misure dovrebbero essere proporzionate ai loro mezzi e alle loro dimensioni. Nel valutare la proporzionalità e l'efficacia delle misure attuate, è opportuno prestare la dovuta attenzione alle costrizioni e limitazioni tecnologiche nonché al loro costo e alla quantità o alla tipologia di opere / contenuti o altro materiale caricati dagli utenti dei servizi, alla quantità delle opere / dei contenuti o alle dimensioni del servizio. Conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, ove del caso, l'attuazione delle misure da parte dei prestatori di servizi non dovrebbe*

consistere in un obbligo generale di controllo e dovrebbe essere limitata a garantire che sui loro servizi non siano disponibili impieghi non autorizzati di specifiche opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore debitamente notificati. Nell'attuare tali misure, i prestatori di servizi dovrebbero inoltre raggiungere un equilibrio fra i diritti degli utenti e quelli dei titolari dei diritti in virtù della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure dovrebbero lasciare impregiudicato il legittimo uso delle eccezioni e delle limitazioni. Le misure applicate non dovrebbero richiedere l'identificazione dei singoli utenti che caricano contenuti in misura superiore ai rigorosi requisiti per il corretto funzionamento del meccanismo di reclamo e di ricorso e non dovrebbero comportare il trattamento dei dati relativi ai singoli utenti, conformemente al regolamento (UE) 2016/679^{1bis} e alla direttiva 2002/58/CE^{1ter}.

Poiché le misure attuate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in applicazione della presente direttiva potrebbero avere un effetto negativo o sproporzionato sui legittimi contenuti caricati o visualizzati dagli utenti, soprattutto laddove i contenuti in questione siano oggetto di un'eccezione o di una limitazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere tenuti a offrire un meccanismo di reclamo a vantaggio degli utenti i cui contenuti siano stati interessati da tali misure. Un tale meccanismo dovrebbe permettere agli utenti di accertare perché i contenuti interessati sono stati sottoposti alle misure nonché fornire informazioni di base sulle pertinenti eccezioni e limitazioni applicabili. Dovrebbe prevedere norme minime per i reclami, onde garantire la presenza di informazioni sufficienti per valutare i reclami e rispondervi. Un

soggetto terzo di fiducia designato dallo Stato membro dovrebbe rispondere a eventuali reclami ricevuti entro un lasso di tempo ragionevole. Le piattaforme o i soggetti terzi di fiducia responsabili per il meccanismo di ricorso dovrebbero adottare provvedimenti correttivi senza indebito ritardo qualora le misure risultino ingiustificate.

Or. en

5.9.2018

A8-0245/169

Emendamento 169

Jean-Marie Cavada

a nome del gruppo ALDE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi *della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti*

1. I prestatori di servizi *della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti* adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi *con essi* conclusi *per l'uso delle loro opere o altro*

Emendamento

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online*

-1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e concludono accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti che ne facciano richiesta. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti dei loro servizi, laddove detti utenti non perseguano scopi commerciali o non siano il titolare dei diritti o il suo rappresentante.

1. I prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo -1* adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure *adeguate e proporzionate* miranti a garantire il funzionamento degli accordi *di licenza* conclusi *con i* titolari dei diritti *per l'uso delle loro opere o di altro materiale su tali*

AM\1162321IT.docx

PE624.050v01-00

materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

servizi.

In mancanza di accordi di licenza con i titolari dei diritti, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online garantiscono l'indisponibilità o la rapida rimozione dai loro servizi delle opere o di altro materiale protetti dal diritto d'autore identificati dai titolari dei diritti e adottano misure adeguate e proporzionate per impedire la futura disponibilità di tali opere o di tale altro materiale. Le misure eventualmente adottate a tal fine dai prestatori di servizi non impediscono la disponibilità di opere o di altro materiale protetti dal diritto d'autore che non violano i diritti o non sono identificati, compresi i contenuti oggetto di un'eccezione relativa al diritto d'autore.

Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online applichino tali misure sulla base delle informazioni pertinenti fornite dai titolari dei diritti. Per assicurare l'efficace funzionamento di tali misure, i titolari dei diritti forniscono tali informazioni al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i titolari dei diritti, in maniera trasparente, in merito alle misure utilizzate e alla loro attuazione e, se del caso, riferiscono periodicamente sull'utilizzo delle opere e di altro

materiale.

Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 sia proporzionata, tenendo conto, tra l'altro, della natura e delle dimensioni dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici, trovano un equilibrio tra i diritti fondamentali degli utenti e i titolari dei diritti, compresi quelli sanciti nelle eccezioni e limitazioni previste dal diritto dell'Unione e i diritti stabiliti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e, ove applicabile, a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, non impongono un obbligo generale ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online volto a monitorare le informazioni che trasmettono o memorizzano.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

2. *Per prevenire usi impropri o restrizioni nell'esercizio delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso **efficaci e rapidi**, da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. **I reclami presentati nell'ambito di tali meccanismi sono trattati senza indebito ritardo e sono oggetto di una verifica umana da parte di un soggetto terzo di fiducia designato dagli Stati membri. Il titolare dei diritti assume la responsabilità per qualsiasi uso ingiustificato delle misure di cui al paragrafo 1 e l'archiviazione dei reclami è motivata.***

Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE, al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, le misure di cui al

paragrafo 1 impongono unicamente l'identificazione dei singoli utenti e il trattamento dei loro dati personali nella misura strettamente necessaria per il corretto funzionamento del meccanismo di reclamo e di ricorso di cui al presente paragrafo. Dopo che un reclamo è stato definitivamente risolto nell'ambito del meccanismo di reclamo e ricorso, i dati personali relativi a tale reclamo sono cancellati.

Gli Stati membri provvedono altresì a che, nel contesto dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli utenti possano adire il giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.

3. Gli Stati membri facilitano, se *del caso*, la collaborazione tra i prestatori di servizi *della società dell'informazione* e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di *definire* le *migliori prassi*, ad *esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti*, tenendo conto *tra l'altro* della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se *necessario*, la collaborazione tra i prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online, gli utenti* e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di *stabilire criteri atti a determinare se le misure relative alle opere e ad altro materiale privi di licenza di cui al paragrafo 1 sono adeguate e proporzionate*, tenendo conto, *ad esempio*, della natura *e delle dimensioni* dei servizi, *del numero di opere o della quantità di altro materiale disponibile sul servizio*, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en